



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.ssa Luisa Trizzino nella causa iscritta al N. 11028/2014 R.G.L., promossa

D A

, rappresenta e difesa dagli
avv.ti ed elettivamente
domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv.

ricorrente

CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA,
UFFICIO XIV - AMBITO TERRITORIALE PER LA
PROVINCIA DI PALERMO**

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi da propri funzionari ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c..

resistente

All'udienza di discussione del 11.6.15 ha pronunziato

SENTENZA

Dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione

DISPOSITIVO

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna parte resistente ad inserire la ricorrente quale docente "congelato"

Tribunale di Palermo	
Sezione Lavoro	
N°	1598/2015
Reg. Sent. Lav.	
Cron.	24669/15
N°	Reg. Gen. Lav.

Addi _____
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.

Per _____

Il Cancelliere

Luisa Trizzino

SSIS iscritto nell'a.a. 2007/2008 a seguito di mancata iscrizione con riserva nel 2009, nonché soggetto avente titolo all'insegnamento in quanto titolare dell'abilitazione conseguita all'esito del T.F.A. nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Palermo per la classe di concorso A043 con il riconoscimento del punteggio spettante.

Compensa le spese di lite.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 20.10.2014 conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche chiedendo, anche in via di urgenza, " *che codesto On.le Tribunale, se del caso previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi illegittimi, Voglia accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente "congelato" SSIS iscritto nell'a.a. 2007/ 2008 a seguito di mancata iscrizione con riserva nel 2009 nonché soggetto avente titolo all'insegnamento in quanto titolare dell'abilitazione conseguita all'esito del T.F.A. ad essere collocata nella G.A.E. della Provincia di Messina con il riconoscimento del punteggio spettante, anche alla luce dei titoli frattanto conseguiti. Per l'effetto si chiede la condanna delle Amministrazioni resistenti a inserire parte ricorrente, quale docente "congelato" SSIS iscritto nell'a.a. 2007/2008 a seguito di mancata iscrizione con riserva nel 2009, nonché soggetto avente titolo all'insegnamento in quanto titolare dell'abilitazione conseguita all'esito del T.F.A. ad essere collocata nella G.A.E. della Provincia di Messina con il riconoscimento del punteggio spettante, anche alla luce dei titoli frattanto conseguiti*" con il favore delle spese di lite.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva il ministero convenuto a mezzo del funzionario deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza del 25.11.14 il decidente respingeva l'istanza cautelare, rimettendo le spese alla definizione del giudizio di merito.

All'udienza del 19.3.15 parte ricorrente rettificava la domanda chiedendo l'ammissione nella graduatoria della Provincia di Palermo, anziché in quella erroneamente indicata della Provincia di Messina (cfr. verbale di udienza).

Senza alcuna attività istruttoria la causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Espone la ricorrente di essere stata ammessa nell'anno 2007/2008 alla scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) e di avere sospeso la frequenza nello stesso anno perché vincitrice del concorso del dottorato di ricerca (delibera della giunta SSIS del 13.12.2007 in atti).

Aggiunge di aver completato, a conclusione del dottorato di ricerca, il percorso formativo relativo alla specializzazione suddetta attraverso i tirocini formativi attivi *medio tempore* istituiti, stante l'avvenuta soppressione delle SSIS, conseguendo nell'a.a. 2012/2013 l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A043.

Tanto premesso, al fine di valutare la fondatezza della pretesa azionata occorre verificare il contenuto della normativa che ha disciplinato la materia.

L'art. 1 comma 605 della legge 296/2006 che ha trasformato le graduatorie da permanenti ad esaurimento ha fatto salvi *“gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”*. Si è così consentito l'accesso alle graduatorie ad esaurimento non solo ai docenti già abilitati ma anche a coloro che frequentano nell'anno 2007/2008 i corsi una volta conseguito il titolo di abilitazione.

L'art. 5 bis del d.l. 137/2008 convertito dalla legge 169/2008 ha previsto che *“Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi*

del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti".

Intervenuta l'abolizione delle SSIS (art. 64 comma 4 ter d.l. 25 giugno 2008 n.112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.112), con D.M. 249/2010, in attuazione dell'art. 2 comma 416 legge 244/2007, sono stati istituiti quali nuovi corsi abilitanti i TFA poi attivati con ritardo. Ai docenti c.d. congelati SSIS, ossia a coloro che ammessi ai corsi, avevano sospeso per incompatibilità la frequenza a tali corsi, viene garantito l'accesso ai TFA senza sostenere alcun esame, con la conservazione dei crediti formativi acquisiti e in sovrannumero (art. 15, comma 17, D.M. 249/2010, art. 1, comma 19, D.M. 11.11.2011).

Alla luce del quadro normativo sopra riportato deve concludersi - così come ritenuto da altri Tribunali di merito in controversie analoghe - che la ricorrente sia detentrica di una posizione, secondo le norme di fonte primaria equiparata a quella degli altri docenti che hanno conseguito l'abilitazione presso la SSIS giacchè la trasformazione della natura delle graduatorie, divenute elenchi chiusi "ad esaurimento" è avvenuta salvaguardando (art.1, comma 605, lett. c della legge 296/06) la posizione di chi non aveva legittimamente potuto completare la frequenza della SSIS, ravvisandosi l'unica differenza di trattamento nella necessità di tali soggetti di completare il percorso formativo attraverso i TFA.

Conforta tale soluzione la sentenza del T.A. R. Lazio n. 5912/14 che ha annullato il D.M. n. 572 del 27 giugno 2013 nella parte in cui non consente l'iscrizione alle GAE dei c.d. congelati SSIS sottolineando "l'irragionevolezza e la disparità di trattamento" della norma ed evidenziando che "tali aspetti emergono in modo evidente laddove si consideri che, nel definire la platea dei soggetti aventi pieno titolo all'iscrizione nella GAE, essa viene ristretta ai soli insegnanti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, senza invece considerare la categoria - assimilabile sotto il profilo della provenienza e dell'equivalenza (dove non della prevalenza) curricolare - di coloro che, come la ricorrente, pur ammesse alla SSIS, non

hanno potuto frequentarla per concomitante frequenza di un dottorato di ricerca (peraltro disciplinarmente omogeneo) e che sono rimasti in permanenza in tale condizione di "congelamento" per la successiva mancata attivazione delle stesse scuole (nella specie nell'a.a. 2008/2009)".

Nella successiva sentenza n. 2748/15 il T.A.R. Lazio ha sottolineato la differente posizione rivestita dagli abilitati con il primo ciclo TFA che "non rientrano in alcun regime transitorio trattandosi di laureati che si sono iscritti al TFA quando oramai le disposizioni di cui al Regolamento adottato con il DM. N. 249 del 2010 erano a regime" e quella dei congelati SSIS "soggetti che iscritti alle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento nell'a.a. 2007/2008 o 2008/2009 si erano visti congelare l'iscrizione in quanto vincitori di borse di studio di dottorato che impedivano loro di proseguire contemporaneamente due corsi universitari".

Alla stregua delle superiori considerazioni è agevole ritenere che ai docenti così abilitati – ossia a quelli che, come la ricorrente, hanno conseguito l'abilitazione completando il percorso abilitante quale TFA dopo averlo iniziato come SSIS – va riconosciuto il medesimo diritto di accesso alle graduatorie ad esaurimento, già permanenti, spettante agli abilitati SSIS.

Le spese di lite in relazione alla novità e peculiarità della controversia e all'esito della domanda cautelare vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Come sopra.

Così deciso in Palermo, il 11 giugno 2015

Il Giudice

Luisa Trizzino
l.u.e.